

**PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'AR. 36, COMMA 2, LETT B), PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE RDO MEPA, DELLA FORNITURA E POSA DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMPLETO DI APPARATI DI TRASMISSIONE E DI SUPPORTO, COMPONENTI HARDWARE E SOFTWARE, PER I COMUNI DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI – CUP B29D17010670005 – CIG 7266644055.**

### **DISCIPLINARE DI GARA**

La presente richiesta di offerta si riferisce a una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b), del D.Lgs. 50 del 18/04/2016, con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4 – lett. b), del D.Lgs. 50/2016.

#### **ART. 1 – OGGETTO E CARATTERISTICHE FORNITURA**

Oggetto del presente disciplinare è la **"Fornitura e posa di sistema di videosorveglianza completo di apparati di trasmissione e di supporto, componenti hardware e software tramite utilizzo di punti di ripresa collegati alla centrale Operativa"**, secondo le specifiche tecniche previste nella relazione tecnica allegata.

In particolare la fornitura del sistema sarà costituito da:

- recupero delle telecamere esistenti nei singoli impianti dei comuni come descritte nella relazione tecnica, indirizzamento al server di centralizzazione e relativa gestione, sia in locale sia da remoto, delle immagini con fornitura hardware e software per la visione, gestione ed archiviazione delle immagini;
- installazione di un sistema per la lettura e riconoscimento delle targhe che transitano presso un determinato "varco". Con il presente affidamento si richiede l'installazione di un numero minimo di **4 varchi** per la lettura delle targhe in entrambe le direzioni di marcia abbinata a telecamera di contesto secondo le specifiche tecniche descritte dalla relazione tecnica;
- installazione e collaudo delle forniture;
- manutenzione per 24 mesi dalla data di collaudo;
- formazione del personale addetto alla gestione dei sistemi.

Fermo restando il numero minimo di varchi sopra indicato, la quantità dei lavori da eseguire, la tipologia dei lavori, la quantità di prodotti, la tipologia software ed hardware, la connettività, sono specificate nella **relazione tecnica** di gara allegata (**Allegato n. 1**) al capitolato speciale descrittivo e prestazionale e per quanto riguarda le apparecchiature necessarie al recupero delle immagini degli impianti esistenti ed al loro indirizzamento ai server di centralizzazione nell'**allegato tecnico descrittivo (Allegato n. 2)**.

#### **ART. 2 – CORRISPETTIVO POSTO A BASE DI GARA E VALORE COMPLESSIVO STIMATO DELL'APPALTO**

L'importo delle prestazioni oggetto dell'appalto posto a base di gara è di **€ 65.000,00** (Iva esclusa), così determinato:

<b>SOMME A BASE DI GARA</b>	
Importo a base d'asta fornitura e posa (soggetto a ribasso)	63.100,00 €
Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	1.900,00 €
<b>Importo a base di gara</b>	<b>65.000,00 €</b>

L'appalto si intende a corpo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 1 - lett. dddd), del D.Lgs. n. 50/2016, e comprende la fornitura con messa in opera, l'installazione e la configurazione, l'addestramento del personale, le opere civili ed i lavori impiantistici (tubazioni, cavi, collegamenti elettrici, ecc.), il collaudo, la fornitura software ed hardware, l'assistenza e la manutenzione in garanzia per n. 24 (ventiquattro) mesi,

nonché tutto il necessario per fornire il sistema completo e funzionante, compresi lo smaltimento degli imballaggi, il ritiro degli eventuali resi e gli interventi per il ripristino della funzionalità durante il periodo di garanzia.

### **Valore complessivo stimato dell'appalto:**

Si precisa che il valore complessivo stimato dell'appalto ammonta ad **euro 105.000,00** (Iva esclusa). Il calcolo, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, tiene conto dell'importo massimo stimato pagabile che comprende, compatibilmente con gli stanziamenti che verranno previsti nei bilanci finanziari pluriennali futuri, l'affidamento, all'aggiudicatario della fornitura, dell'assistenza e della manutenzione dei software per un periodo, successivo alla scadenza della garanzia, di anni 10, per un importo presunto complessivo di euro 40.000,00 (Iva esclusa).

### **ART. 3 – LUOGO E TEMPI DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA**

L'Unione di Comuni Terre di Castelli assume la qualità di Amministrazione aggiudicatrice/contraente per la fornitura e installazione di un impianto di videosorveglianza nei territori dei sottoelencati Comuni:

- il Comune di Castelnuovo Rangone;
- il Comune di Castelvetro di Modena;
- il Comune di Guiglia;
- il Comune di Savignano sul Panaro;
- il Comune di Spilamberto;
- il Comune di Vignola;
- il Comune di Zocca;
- il Comune di Marano sul Panaro.

Sarà compito della Ditta offerente **verificare lo stato e la posizione geografica dei luoghi oggetto della fornitura**, individuati dall'Unione Terre di Castelli e descritti nell'allegata Relazione Tecnica, e proporre le migliori soluzioni tecnologiche al fine di garantire la migliore funzionalità del sistema con obbligo della Ditta esecutrice di garantire, sotto la propria responsabilità, che l'integrazione di nuovi sistemi/servizi (sistemi Wireless, configurazioni a livello sistemistico sulle soluzioni proposte di interconnessione tra le telecamere e la stazione di controllo) garantiscano la funzionalità operativa del servizio di Videosorveglianza e Lettura Targhe.

La ditta aggiudicataria dovrà ultimare la fornitura **non oltre il 31 dicembre 2017**.

### **ART. 4 – STIPULA DEL CONTRATTO**

La stipula del contratto avverrà mediante scrittura privata sottoscritta attraverso l'invio al sistema E-procurement per la Pubblica Amministrazione MEPA del Documento di Stipula corredato dalla firma digitale del soggetto aggiudicatore.

### **ART. 5 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

Gli operatori economici, all'atto della presentazione dell'offerta, non devono trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e devono possedere:

- **iscrizione**, ai sensi dell'art. 83, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, alla **Camera di Commercio**, Registro Imprese;
- **abilitazione**, ai sensi del **D.M. 37/2008**, all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti di cui all'art. 1 – comma 2 lett. B del Decreto 37/2008, per gli impianti oggetto del presente affidamento. A tal fine, **al termine della fornitura e posa in opera, l'impresa è tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati secondo la regola d'arte.**

**Si precisa che, la mancata dimostrazione del possesso dell'abilitazione ai sensi del DM 37/2008 in sede di verifica della sussistenza dei requisiti professionali dei partecipanti, comporterà l'esclusione dalla procedura.**

### **ART. 6 - MOTIVI DI ESCLUSIONE:**

Ai sensi dell'art. 80, commi 1 – 2 – 4, del D.Lgs. n. 50/2016, costituiscono **motivi di esclusione** di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione:

- 1)** la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, per uno dei seguenti reati:
  - a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonchè per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
  - b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonchè all'articolo 2635 del codice civile;
  - b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
  - c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
  - d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
  - e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
  - f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
  - g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
- 2)** la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.

*L'esclusione di cui ai precedenti punti 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.*

*In ogni caso l'esclusione ed il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.*

*L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.*

- 3)** l'aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.

*Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'art. 48 bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R. n. 602/1973.*

*Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione.*

*Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale.*

*Detta causa di esclusione non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purchè il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.*

La Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 80, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, procederà altresì **all'esclusione** degli operatori economici che si trovino in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un loro subappaltatore nei casi di cui all'art. 105, comma 6, del decreto medesimo, qualora:

- a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016.
- b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del predetto decreto.
- c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità.  
*Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione, in conformità alle "Linee guida A.N.A.C n. 6", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1293 del 16 novembre 2016.*
- d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 non diversamente risolvibile.
- e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del D.Lgs. n. 50/2016 non possa essere risolta con misure meno intrusive.
- f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2 - lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
- f-bis) l'operatore economico presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere.
- f-ter) l'operatore economico sia iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti.  
*Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico.*
- g) l'operatore economico sia stato iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione.  
*Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico.*
- h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55.  
*L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa.*
- i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito.

- l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

*Detta circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha ommesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio.*

- m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

## **ART. 7 - AVVALIMENTO**

In attuazione del disposto dell'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, il concorrente (singolo o in raggruppamento di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016) potrà dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. A tal fine dovrà essere fornita in sede di domanda di partecipazione tutta la documentazione prevista al primo comma del suddetto art. 89 e più precisamente:

- a) eventuale attestazione SOA dell'impresa ausiliaria;
- b) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- c) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016;
- e) il contratto, in originale o copia autentica, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Nel contratto **dovranno essere specificate, in modo dettagliato ed esauriente, le risorse umane, economiche, strumentali e l'organizzazione che vengono messe a disposizione per l'esecuzione dell'appalto, nonché le modalità con le quali ne viene concesso l'impiego.**

Non è consentito, a pena d'esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente ovvero che partecipino, alla medesima gara, sia l'impresa ausiliaria sia l'operatore economico che si avvale dei requisiti.

**Con riferimento al presente affidamento, in caso di avvalimento che assolve al requisito di abilitazione all'esercizio delle attività ai sensi del D.M. n. 37/2008, la certificazione relativa alla conformità degli impianti dovrà necessariamente essere rilasciata dall'impresa ausiliaria.**

## **ART. 8 - SUBAPPALTO**

In materia di subappalto si applica l'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016. E' ammesso il subappalto per una quota non superiore al 30% dell'importo complessivo del contratto. L'appaltatore è tenuto ad indicare in sede di offerta le prestazioni che eventualmente intenda subappaltare a pena di inammissibilità della successiva richiesta di subappalto. **E' fatto comunque divieto espresso all'aggiudicatario di subappaltare lavorazioni ad imprese che hanno partecipato alla stessa procedura di gara.**

L'affidamento in subappalto è subordinato alla previa concessione dell'autorizzazione da parte della Amministrazione contraente che sarà rilasciata a seguito della verifica delle seguenti condizioni:

- che il concorrente, all'atto dell'offerta, abbia indicato le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo;

- che il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

L'Amministrazione contraente provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore e/o cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

L'aggiudicatario resta in ogni caso responsabile nei confronti dell'Amministrazione contraente per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto, sollevando l'Amministrazione medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione delle attività subappaltate.

Il subappalto non autorizzato costituisce motivo di risoluzione del contratto e fa sorgere il diritto per l'Amministrazione ad effettuare l'esecuzione in danno, con incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento di ogni conseguente danno.

**Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrono i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.**

#### **ART. 9 - SISTEMA AVCPASS**

La Stazione Appaltante procederà alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico finanziario dichiarati in sede di gara con le modalità indicate nella deliberazione n. 157 del 17 febbraio 2016 "Attuazione dell'art. 6-bis del dlgs 163/2006 introdotto dall'art. 20, comma 1, lettera a), legge n. 35 del 2012 - aggiornamento della Deliberazione 20 dicembre 2012, n. 111."

Il possesso dei requisiti economico finanziari o tecnico organizzativi diversi da quelli per i quali è prevista l'inclusione nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici verrà verificato direttamente dalla Stazione appaltante.

Il sistema *AVCPASS* consente agli operatori economici, tramite l'apposita area dedicata, di inserire a sistema i documenti la cui produzione è a proprio carico ai sensi dell'art. 213 del D.Lgs. n. 50/2016. L'operatore economico potrà utilizzare tali documenti per ciascuna delle procedure di affidamento alle quali partecipa entro il periodo di validità del documento, così come dichiarato dall'operatore medesimo.

La verifica dei requisiti, ai sensi dell'art. 85 – comma 5 – del D.Lgs. n. 50/2016, avverrà con riferimento all'operatore economico nei confronti del quale è stata formulata la proposta di aggiudicazione, nel rispetto delle previsioni di cui alla Deliberazione dell'Autorità n. 157 del 17.02.2016 ed alla relativa Relazione di accompagnamento.

Per l'utilizzo del sistema *AVCPASS* l'operatore economico, dopo la registrazione al servizio *AVCPASS*, dovrà indicare a sistema il CIG identificativo della presente procedura di affidamento. Il sistema rilascerà un "PASSOE" da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa. Fermo restando l'obbligo per l'operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento, il "PASSOE" rappresenta lo **strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti** stessi da parte della stazione appaltante.

**Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura dovranno obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.**

#### **ART. 10 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

L'appalto verrà aggiudicato secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4 – lett. b), del D.Lgs. 50/2016, a favore dell'impresa che avrà presentato il prezzo più basso.

In particolare, l'offerta dovrà indicare la percentuale unica di ribasso sull'importo a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

#### **ART. 11 – MODALITA' PRESENTAZIONE OFFERTE**

L'offerta dovrà essere perentoriamente presentata entro il termine previsto nella RDO. La stazione appaltante è esonerata da qualsiasi responsabilità in caso di impossibilità di presentazione dell'offerta da parte delle ditte partecipanti a causa di problemi tecnici o malfunzionamenti del portale.

Tutta la documentazione presentata dovrà essere firmata digitalmente e inviata telematicamente.

#### **ART. 12 – APERTURA OFFERTE**

La seduta di apertura offerte è convocata per il giorno **20 novembre alle ore 10,00** presso il Comando della Polizia Municipale dell'Unione in via Marconi n. 2 a Vignola (MO).

Durante questa seduta pubblica si procederà all'apertura delle buste virtuali contenenti i documenti di offerta. Accertata la regolarità della documentazione amministrativa presentata (Busta A – Documentazione), si procederà, per i soli concorrenti ammessi, all'apertura delle buste virtuali contenenti l'offerta economica (Busta B - Offerta Economica).

Sono ammessi alle sedute pubbliche di apertura delle offerte i legali rappresentanti degli operatori economici concorrenti ovvero i soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai predetti legali rappresentanti.

La Stazione Appaltante, successivamente, procederà ad acquisire, con riferimento all'operatore economico nei confronti del quale è stata disposta la proposta di aggiudicazione, tutta la documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali richiesti. Ove venga accertata la mancanza o carenza dei requisiti dichiarati da parte dell'operatore economico nei confronti del quale è stata disposta la proposta di aggiudicazione, la Stazione Appaltante procederà alla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all'art. 213, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016, alla eventuale dichiarazione di decadenza dalla proposta di aggiudicazione ed alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione.

#### **ART. 13 - DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE ENTRO IL TERMINE DI SCADENZA DELLA RDO**

##### **BUSTA "A" - "DOCUMENTAZIONE"**

Le imprese concorrenti, per essere ammesse, dovranno presentare la seguente documentazione di cui ai successivi punti 1), 2), 3):

- 1) **Dichiarazione** di ottemperanza di tutte le disposizioni contenute dalla Legge n. 136/2010 con riferimento alla **tracciabilità** dei flussi finanziari, come da modello allegato;
- 2) **Capitolato speciale descrittivo e prestazionale** sottoscritto digitalmente per accettazione;
- 3) **PASSOE** rilasciato dal Servizio AVCPASS ed attestante l'avvenuta registrazione al servizio per la presente procedura (si veda punto 9 che precede).

##### **BUSTA "B" – "OFFERTA ECONOMICA"**

Le imprese concorrenti, per essere ammesse, dovranno presentare la seguente documentazione di cui ai successivi punti 1) e 2), che costituisce l'offerta economica:

- 1) **Offerta economica predisposta automaticamente dal sistema Mepa;**
- 2) Il documento **Dettaglio offerta economica** nel quale dovranno essere indicati da parte del concorrente i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

**Contestualmente, a pena di esclusione, il concorrente dovrà indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016, utilizzando l'allegato facsimile predisposto dalla Stazione Appaltante.**

**La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale dell'offerta economica, ivi compresa la mancata indicazione dei costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, non è sanabile, ai sensi dell'art. 83, comma 9 – secondo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016, con la procedura di soccorso istruttorio.**

**La presentazione dell'offerta economica comporta l'accettazione, da parte dei concorrenti, di tutte le condizioni previste dal presente disciplinare e dal capitolato speciale descrittivo e prestazionale.**

#### **ART. 14 - REGOLARIZZAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA – SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda potranno essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016.

In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi della domanda, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, la Stazione Appaltante assegnerà un **termine di 3 (tre) giorni**, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione (3 giorni) assegnato dalla stazione appaltante, il concorrente verrà escluso dalla gara.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

#### **ART. 15 – FINANZIAMENTO**

In parte con fondi propri dell'Amministrazione contraente, in parte con contributo regionale.

#### **ART. 16 - TERMINE DI VALIDITA' DELL'OFFERTA**

L'offerta è valida per 180 giorni dalla data dell'esperimento della presente procedura.

#### **ART. 17 – CAUZIONE DEFINITIVA E ASSICURAZIONI**

➤ L'aggiudicatario dovrà costituire **garanzia definitiva**, a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione, nella misura e nei modi previsti dall'articolo 103, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.

Tale cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

L'Amministrazione contraente potrà richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione sarà effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

L'Amministrazione contraente ha il diritto di valersi di detta cauzione nelle fattispecie di cui al comma 2 del succitato art. 103.

La mancata costituzione di detta garanzia determina la **decadenza dell'affidamento** e la stazione appaltante procederà ad aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia prestata copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici e dovrà avere durata sino alla scadenza del contratto di fornitura.

Le garanzie e coperture assicurative di cui sopra dovranno contenere le firme dei rappresentanti degli istituti di credito, delle società di assicurazione o delle società di intermediazione finanziaria, con "autentica semplificata" ai sensi dell'art. 38, comma 3, e con le modalità di cui all'art. 47 del D.P.R. 445/2000, con l'indicazione della qualifica e degli estremi del conferimento dei poteri di firma del sottoscrittore.

La fideiussione deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze (D.M. 12/03/2004 n. 123).

➤ L'Impresa aggiudicataria è tenuta a stipulare o dimostrare di aver stipulato la seguente **polizza assicurativa**, valevole per l'intera durata del rapporto contrattuale, a copertura dei danni causati a terzi e/o dipendenti nel corso dell'esecuzione dei lavori e delle attività oggetto dell'appalto (fornitura, posa in opera, manutenzione ed assistenza, nonché tutte le attività accessorie e/o complementari):

• polizza di responsabilità civile verso terzi (RCT) a copertura dei rischi inerenti la fornitura ed il servizio appaltati, con un massimale unico per sinistro non inferiore a € 1.000.000,00.

La polizza dovrà, altresì, prevedere le seguenti condizioni estensive:

• sono considerati terzi gli utenti ed i dipendenti della Stazione Appaltante e tutte le persone da essa incaricate di controllare o sorvegliare i lavori, anche se partecipano ai lavori stessi;

• danni arrecati e/o subiti da eventuali subappaltatori (nel caso in cui il servizio venga affidato a terzi);

• danni a cose di terzi, comprese quelle della Stazione appaltante, nell'ambito di esecuzione delle attività.



Copia di tali polizze, che dovranno avere validità per tutta la durata del contratto, dovranno essere trasmesse alla Stazione Appaltante prima dell'inizio della fornitura e del servizio e comunque prima della stipula del contratto.

Le firme dei rappresentanti delle Società di Assicurazione dovranno essere autenticate, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000, con l'indicazione della qualifica e degli estremi del conferimento dei poteri di firma.

#### **ART. 18 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli adempimenti prescritti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e, in particolare, a:

- utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SpA, dedicati alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva;
- effettuare i predetti movimenti finanziari esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o altro strumento ammesso dalla legge ai fini della tracciabilità dei pagamenti, che deve riportare il codice identificativo gara (CIG);
- comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente.

#### **ART. 19 - CODICE DI COMPORTAMENTO**

Il Concessionario è tenuto a recepire e a diffondere ai soggetti che a qualsiasi titolo svolgono attività previste dalla procedura in oggetto, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62/2013) e sua integrazione al seguente indirizzo:

[http://www.unione.terredicastelli.mo.it/amministrazione\\_trasparente/disposizioni\\_generali/atti\\_generali/index.htm](http://www.unione.terredicastelli.mo.it/amministrazione_trasparente/disposizioni_generali/atti_generali/index.htm)

Ogni violazione degli obblighi comportamentali in essi previsti comporterà, a seconda della fase procedimentale in essere al momento della violazione, la decadenza dall'aggiudicazione o la risoluzione del rapporto contrattuale.

#### **ART. 20 - MODIFICHE E INTEGRAZIONI CONTRATTUALI**

L'Amministrazione contraente si riserva la facoltà, nel corso del rapporto contrattuale ed in relazione alle proprie esigenze organizzative, di sospendere, variare, ridurre o sopprimere talune prestazioni ai sensi dell'**art. 106, comma 12, del D.lgs. n. 50/2016**.

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Sono ammesse modifiche e/o integrazioni contrattuali nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione contraente, purché non alterino il contenuto del negozio, qualora siano ritenute necessarie per la funzionalità della prestazione oggetto di affidamento e/o per risolvere aspetti di dettaglio.

#### **ART. 21 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 è il Comandante della Polizia Municipale, dott. Fabio Venturelli.

#### **ART. 22 - TUTELA DELLA PRIVACY**

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, esclusivamente nell'ambito della presente procedura.

#### **ART. 23 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI**

Alla luce delle difficoltà riscontrate nell'apertura dei documenti digitali di gara, in occasione di precedenti procedure tramite il portale individuato, si precisa che l'offerente potrà, con riferimento alla modulistica tecnico/amministrativa da compilare e ai documenti da controfirmare per accettazione (es. Capitolato Tecnico e/o Lettera d'Invito), optare tra la firma digitale dei file allegati alla richiesta di RDO e la stampa degli allegati stessi, la loro firma a mano e successiva scansione. In quest'ultimo caso l'offerente dovrà tuttavia prestare particolare attenzione nel generare documenti, che poi dovrà allegare al procedimento di gara informatizzato, in formato pdf di dimensioni non superiori a 1,5 MB.

#### **ART. 24 - ALTRE INFORMAZIONI**

**a)** non verrà esercitata la facoltà di esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, ma si applicheranno i commi 4 – 5 – 6 del medesimo articolo.

Si procederà alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso ai metodi di cui al predetto art. 97, comma 2, solo in presenza di almeno 5 offerte ammesse. Si precisa che i calcoli per determinare la soglia di anomalia verranno svolti fino alla seconda cifra decimale, da arrotondarsi all'unità superiore se la successiva cifra è pari o superiore a cinque.

**b)** non saranno ammesse offerte in aumento;

**c)** non verrà giustificata l'inosservanza del termine di scadenza per la presentazione dell'offerta, anche se la stessa fosse determinata da problematiche di funzionamento del portale che gestisce il mercato elettronico utilizzato;

**d)** si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;

**e)** in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;

**f)** l'aggiudicazione avverrà anche in caso di una sola offerta valida;

**g)** non sono ammesse offerte incomplete o condizionate;

**h)** non sono ammesse offerte di ribasso pari a 0.

**i)** la stazione appaltante si riserva la facoltà:

- di non procedere all'aggiudicazione definitiva, per motivi di pubblico interesse, ai sensi dell'art. 113 R.D. 23.5.1924, n. 827;
- di verificare la permanenza del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all'Aggiudicatario, anche dopo l'aggiudicazione e la stipula di RDO;

**i)** non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell'articolo 1664 del Codice Civile, fatti salvi i casi di cui all'art. 106, comma 1 – lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016;

**l)** è esclusa la competenza arbitrale;

#### **ART. 25 - INFORMAZIONI**

Ulteriori informazioni sulla presente lettera d'invito e sulla relativa modulistica potranno essere fornite:

- se di ordine tecnico – Polizia Municipale tel. 059 777568 – Fabio Venturelli
- se di ordine amministrativo – Servizio Gare e Contratti tel. 059 777530/572 – Laura Colombini

**ART. 26 - TUTELA DELLA PRIVACY:** i dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, esclusivamente nell'ambito della presente procedura di affidamento.

#### **ART. 27 - DOMICILIO E FORO COMPETENTE**

A tutti gli effetti dei contratti, giudiziali ed extragiudiziali, l'operatore economico aggiudicatario dovrà eleggere domicilio in Provincia di Modena.

Per eventuali controversie il Foro competente è quello di Modena.

IL RESPONSABILE DEL COMANDO DI  
POLIZIA MUNICIPALE  
(Fabio Venturelli)